

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### *La residenza fiscale delle persone giuridiche*

di **EVOLUTION**



La residenza fiscale delle persone giuridiche è disciplinata nel nostro ordinamento dall'articolo 73 comma 3 del Tuir, il quale sancisce che le società e gli enti si considerano fiscalmente residenti in Italia qualora per la maggior parte del periodo d'imposta abbiano nel territorio dello Stato italiano la sede legale, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i criteri che vengono individuati dal Tuir ai fini del riconoscimento della residenza fiscale di una società.

Per le società, la "residenza fiscale" viene individuata con il sussistere di uno dei tre criteri indicati dal Tuir:

1. la **sede legale**, si tratta di un criterio oggettivo e formale, facilmente identificabile dall'atto costitutivo e dalle risultanze del Registro delle imprese: di fatto tutte le società costituite in Italia sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (a meno che naturalmente non abbiano trasferito la residenza in altro Paese);
2. la **sede dell'amministrazione**, seppur non ne esista una definizione positiva, con tale locuzione si è soliti intendere il **luogo in cui si svolge** la concreta **attività amministrativa o direzionale** di una società;
3. l'**oggetto principale**, si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli **scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto**.

I criteri dettati dalla norma sono fra loro alternativi e non classificabili secondo un ordine gerarchico di priorità, sicché, al fine di individuare la residenza a fini fiscali di una società o un ente in Italia, è sufficiente accertare la ricorrenza di uno solo di essi.

Nel momento in cui un soggetto si considera **fiscalmente residente** in Italia dovrà assoggettare a tassazione nel nostro Paese **tutti i redditi, compresi quelli prodotti all'estero** (c.d. principio di **tassazione mondiale**).

Al contrario, un **soggetto fiscalmente residente all'estero** sarà assoggettato a imposizione in Italia soltanto per i redditi **prodotti sul territorio nazionale**.

Alle società non residenti con stabile organizzazione in Italia si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 152 del Tuir](#), secondo cui la stabile si considera un'entità separata e indipendente. Da ciò discende l'obbligo di determinare separatamente il reddito della filiale sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, che deve essere redatto secondo i principi contabili previsti per soggetti simili e residenti in Italia.

Nel verificare la residenza fiscale di un soggetto bisogna tenere conto anche di quanto previsto dalla **Convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata con l'altro Stato, se esistente.

In **ambito convenzionale** la definizione del **concetto di residenza** ha importanza fondamentale per dirimere i **casi di doppia imposizione** dei redditi che si possono verificare qualora **entrambi gli Stati contraenti** considerino, in base alla propria normativa interna, lo **stesso soggetto fiscalmente residente sul proprio territorio**. In caso di conflitto tra la **norma interna** e quella **convenzionale**, quest'ultima **prevale sempre** sulla prima.

L'Amministrazione finanziaria, nei controlli effettuati per verificare la residenza fiscale in Italia di un soggetto estero, può utilizzare **qualunque elemento indiziario** che possa dimostrare l'**esterovestizione** della società estera.

Particolare attenzione viene posta nelle ipotesi in cui il controllo della residenza ai fini fiscali avviene:

1. in **modo "mirato"**: sulla base di un'analisi preliminare e ragionata della struttura e dell'operatività della società;
2. in **modo "indiretto"**: nelle fasi di accesso presso una società residente presso la quale viene rinvenuta documentazione di varia natura attinente all'operatività di una società formalmente costituita all'estero e che, in quanto tale, non avrebbe titolo per essere custodita in Italia.

Evidentemente, dei tre criteri di collegamento individuati dall'[articolo 73, comma 3, del Tuir](#), assumono rilievo preponderante il criterio della sede dell'amministrazione e quello dell'oggetto principale, i quali vanno analizzati tenendo in debita considerazione i rilevanti mutamenti intervenuti nella dimensione internazionale dell'attività imprenditoriale e delle sue particolari dinamiche legate al mercato.

In tema di residenza fiscale un aspetto importante è quello della **esterovestizione**.

L'**esterovestizione** è il fenomeno delle società costituite in Stati esteri, sia *white* che *black list*, ma con uno o più **criteri di collegamento** con il territorio nazionale.

In sostanza, il fenomeno si concretizza nella **fittizia localizzazione della residenza fiscale** in Paesi diversi dall'Italia, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, conseguentemente, del **regime impositivo più favorevole** vigente altrove.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design: Evolutio, Gestio / Freepik